

Comune di Chiusa di San Michele (Torino)

Statuto comunale.

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Comune di Chiusa di San Michele è un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2. Il Comune di Chiusa di San Michele rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
3. Il Comune di Chiusa di San Michele gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune di Chiusa di San Michele, si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale della Bassa Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche territoriali, caratterizzati dai rapporti di collegamento con le comunità transalpine, dalla ricerca e volontà di garantire alle proprie popolazioni buona vivibilità correlata allo sviluppo delle attività lavorative nei vari settori dell'economia e della valorizzazione della propria cultura storica tradizionale.
5. Il Comune di Chiusa di San Michele si riconosce in tale identità storica e difende i grandi valori democratici nati dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione, attivamente vissuta e sofferta dalla propria cittadinanza e, nel confermare il valore democratico dell'autonomia locale riconosciuto dalla Costituzione, redige il presente Statuto con il concorso delle rappresentanze della comunità locale.
6. Il Comune di Chiusa di San Michele si riconosce altresì nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà individuali (L. 4 agosto 1955, n. 848)

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune di Chiusa di San Michele ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia. Riconosce i valori morali, etici e religiosi radicati nella popolazione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e possibilità il Comune:
 - a) ispira la propria azione alla promozione della personalità del cittadino, alla tutela della sua salute fisica e agli interessi della popolazione, nel rispetto delle tradizioni storiche, linguistiche e culturali;
 - b) garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c) promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico concorrendo a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione. In particolare:
 - 1) recepisce e incoraggia le iniziative in difesa dell'infanzia, degli anziani e dei non abbienti;
 - 2) riconosce ed applica il principio di parità fra uomo e donna;
 - 3) promuove e favorisce l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti nel territorio comunale
 - 4) valorizza le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimola l'iniziativa pubblica e privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico valorizzando le risorse umane e materiali presenti sul territorio e favorendo la collaborazione con gli altri Enti pubblici locali.
4. Il Comune sostiene e incoraggia gli organismi istituzionali, e le forme di volontariato operanti nei settori della Protezione Civile, della tutela della salute e della sicurezza del cittadino, salvaguardia dell'ambiente e del benessere della collettività.
5. Il Comune per il raggiungimento dei fini di interesse generale promuove rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi attraverso forme di gemellaggio.
6. Il Comune valorizza, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale del paese e promuove la conoscenza delle tradizioni chiusine.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di economia.
4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle Frazioni: Borgata Basinatto, Borgata Bennale e parte della Borgata Molé', storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 6,04 confinante con i Comuni di Vaie, S Ambrogio, Condove, Caprie, Valgioie e Coazze.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è sito nel capoluogo di Chiusa di San Michele.
4. Le sedute degli organi elettivi collegiali si svolgono nelle sedi comunali indicate dal Regolamento. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART.5

ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo comunale è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. L'amministrazione comunale attua, in conformità alle nuove disposizioni di legge, altre modalità di pubblicazione degli atti di cui al comma 1.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CHIUSA DI SAN MICHELE.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso o riconosciuti nelle forme di legge. In appendice al presente statuto viene descritto e rappresentato lo stemma comunale.

3. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari.

4. L'uso dello stemma per fini non istituzionali è autorizzato dall'Amministrazione Comunale nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.

5. Nelle occasioni istituzionali nella Sede Comunale vengono esposti i vessilli del Comune di Chiusa di San Michele, della Regione Piemonte, della repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

ART. 7

CITTADINANZA ONORARIA E SIGILLO CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può conferire la Cittadinanza Onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Chiusa di San Michele, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Comunale può conferire il Sigillo Civico a cittadini chiusini, meritevoli di particolare riconoscimento con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

3. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

ART. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

ART. 9

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 10

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. La elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

ART. 11

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 12

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 13

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure previste dalla legge.
2. Lo scioglimento del Consiglio comporta la contemporanea decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 14

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio.
2. La seduta, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.
3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:
 - a) Convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
 - b) Prestazione del giuramento del Sindaco, con le modalità stabilite nel presente Statuto.
 - c) Comunicazione del Sindaco della nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.
 - d) Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

ART. 15

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto e comunque entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio provvede, a richiesta ed in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare,

nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco ha la facoltà di presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione. Detto documento può essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno, mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente, in caso di impossibilità del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti. I termini di trasmissione dell'ordine di convocazione del Consiglio Comunale sono rispettivamente 5 (cinque) giorni antecedenti la seduta per le ordinarie, 3 (tre) per le straordinarie e ore 24 (ventiquattro) per le urgenti. Nei termini di cui sopra sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Sono sessioni ordinarie esclusivamente quelle convocate per l'approvazione delle modifiche statutarie, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione finanziaria. Tutte le altre sono straordinarie fatto salvo il caso d'urgenza che deve essere espressamente indicato per la validità della convocazione e della seduta. Tutte le integrazioni dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale possono comunque essere trasmesse in via d'urgenza. La presenza in Consiglio del consigliere costituisce sanatoria ad ogni effetto di legge degli eventuali errori di comunicazione dell'avviso di convocazione, dell'ordine del giorno o del materiale consegnato.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini e di registrazione audio e/o video delle sedute pubbliche.

7. Gli Assessori "esterni" hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

8. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco o suo sostituto e dal Segretario Comunale.

ART. 17

CONSIGLIO APERTO E SEDUTE ECCEZIONALI

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell'articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti alla seduta.

ART. 18

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere non richiedano una maggioranza qualificata.
2. Le deliberazioni per le quali è richiesto un “quorum” particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.
3. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
4. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - i Consiglieri che hanno l’obbligo di astenersi;
 - i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
 - gli Assessori “esterni” al consiglio.
5. Dal verbale delle sedute devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento. Il regolamento stabilisce le modalità con cui i consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario di registrarli a verbale.

ART. 19

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire nel proprio interno commissioni permanenti, temporanee e speciali d’indagine o d’inchiesta.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.
3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi.
4. Le commissioni hanno competenze tendenzialmente corrispondenti alla materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale.
5. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in Consiglio.

ART. 20

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali d’indagine o d’inchiesta.
2. La commissione speciale d’indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.
3. La commissione speciale d’inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell’Ente. La deliberazione di costituzione stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 21

ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 22

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I Consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

4. E' Consigliere anziano colui che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 267/2000, senza considerare, a tal fine, il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

ART. 23

DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, se costituite, delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia presentato adeguate giustificazioni.

5. Il Consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

ART. 24

POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l'assistenza che gli uffici dell'ente debbono prestare ai consiglieri per consentire l'esercizio del mandato elettorale.

ART. 25

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere presentate in forma scritta ed indirizzate al Consiglio, assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, con le modalità previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.
3. Il seggio che, durante la legislatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

ART. 26

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si organizzano in Gruppi formati da più di un componente e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. E' ammessa la possibilità di Gruppi Consiliari di una unica unità solo qualora il Consigliere che ne faccia parte sia l'unico soggetto risultato eletto nella propria lista presentatasi nell'ultima tornata elettorale.
3. Il regolamento potrà prevedere la costituzione della Conferenza dei capigruppo ed il relativo funzionamento.
4. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenuto conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27

COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro (4) assessori, nominati dal Sindaco, tra cui un Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco anche fra soggetti non eletti alla carica di Consigliere, purché godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti dalla legge.
3. Prima di ogni tornata elettorale ogni candidato alla carica di Sindaco deve comunicare se intende nominare assessori esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, dopo il giuramento.
5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 28

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

1. Le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo "status" degli Assessori, sono disciplinate dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini entro il 3° grado.

3. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. L'inesistenza di cause ostative viene auto certificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l'attività di controllo.

ART. 29

DURATA -DECADENZA - CESSAZIONE

1. La Giunta rimane in carica, con il Sindaco che l'ha nominata, sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del Sindaco e del consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

ART. 31

DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera Giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal Sindaco, di norma, nel termine di dieci giorni.

ART. 32

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può revocare uno o più Assessori.

2. Nei successivi venti giorni, dall'adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 33

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti del bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco, al Segretario o ai responsabili di servizi;

b) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

c) concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni e persone;

d) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

e) approva le transazioni;

f) approva, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente statuto;

g) adotta i provvedimenti di determinazione della dotazione organica;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

i) determina gli obiettivi e le risorse da assegnare ai servizi;

l) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

m) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

ART. 34

FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal Sindaco, con funzione referente, i Responsabili di Area ed i consiglieri comunali, di cui all'art. 37, comma 2.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco o dal suo sostituto e dal Segretario Comunale.

ART. 35

ASSESSORI

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco allo svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

CAPO III – IL SINDACO

ART. 36

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Nella prima seduta il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.Lgs. n. 267/2000 e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - d) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione di liti;
 - e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - f) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - g) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
2. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per la trattazione di alcune materie particolari e servizi comunali, attribuendo agli stessi competenze precise e limitate in materia, meramente propositive e di consulenza che non implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il Sindaco può invitare il consigliere delegato a partecipare alla riunione della Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto. Il Sindaco

può in ogni momento revocare o modificare la delega al consigliere. La delega e la revoca motivata sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale. Ai consiglieri comunali che hanno ricevuto la delega si applica il divieto previsto dall'art. 78, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 40

VICESINDACO ED ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vicesindaco sia impedito, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. La nomina a Vicesindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'assessore.
4. Non può essere nominato Vicesindaco chi riveste la carica di assessore esterno.
5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 41

DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei componenti e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provveda di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

PARTE II

L'Ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 42

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ovvero ai responsabili di area.
2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.
3. Gli uffici comunali nella loro attività quotidiana non devono appesantire i procedimenti amministrativi previsti a carico dei cittadini richiedendo atti, notizie e documenti già in possesso dell'ente.
4. Tutti gli atti amministrativi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile al fine di facilitare, per quanto possibile, la lettura e la comprensione da parte di tutti i cittadini: in particolar modo gli atti regolamentari dell'ente, devono essere redatti con il principio della semplificazione burocratica e dello snellimento delle procedure al fine di velocizzare, per quanto possibile, gli iter procedurali e le risposte alle istanze rivolte dai cittadini.

ART. 43

PERSONALE

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. L'ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, la regola per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità operativa;

- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

ART. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente con riferimento ai principi costituzionali di legalità e di imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, il Segretario:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività sotto il profilo giuridico-amministrativo;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente;
 - c) può rogare i contratti nei quali il Comune è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali;
 - e) partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
 - f) può svolgere funzioni di responsabile di servizi, se conferitegli dal Sindaco;
 - g) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 45

IL VICESEGRETARIO

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la figura del vicesegretario.
2. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale, può incaricare delle funzioni di vicesegretario, un dipendente del livello apicale del Comune in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera da Segretario comunale.
3. Il vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario comunale, sostituendolo, nei limiti e con le procedure stabilite dall'Agenzia Autonoma, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

ART. 46

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili di Area (Posizioni Organizzative responsabili degli uffici o dei servizi), con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ai Responsabili di Area è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché, tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.

ART. 47

INCARICHI DI RESPONSABILE DI AREA

1. Il Sindaco, prepone agli uffici ed ai servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione. L'incarico è conferito a tempo determinato, è rinnovabile e revocabile.

2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

ART. 48

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d'ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego, di durata almeno triennale o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

ART. 49

RESPONSABILITA'

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti dalla legge sono adottati dal Sindaco, dal Segretario e dai responsabili di area.

PARTE III

SERVIZI

ART. 50

FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 51

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 52

AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 53

ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

ART. 54

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 55
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 56
IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 57
NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 58
SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 59
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi

ART. 60
IL DIFENSORE CIVICO

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia di Torino.

PARTE IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 61
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilisti concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 62

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario del Comune. La sua durata in carica è regolata dalla legge.
2. Il Revisore è eletto dal Consiglio comunale. L'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e le responsabilità, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.
4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.
5. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza naturale prevista per il sostituito.

ART. 63

DOVERI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di area del comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di collaborare, nonché, dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.
3. Il revisore, se richiesto, partecipa alle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Il Revisore può prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del Presidente dell'organo, o se da questi autorizzato.

ART. 64

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua modalità, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato.

PARTE V
ORDINAMENTO FUNZIONALE

*CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE*

ART. 65
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 66
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 67
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 68
CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 67, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quanto si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 69

UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 66 e dei principi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 70

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 71

LA CONFERENZA DI SERVIZI

1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.
2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma di legge.
3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa.
5. Il Comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ART. 72

LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La convocazione della conferenza dei servizi di interesse locale spetta al Sindaco nei termini di legge.
2. Al Sindaco spetta altresì l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché, tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

ART. 73

VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il Consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli Enti e degli organismi stessi.
3. Il Consiglio comunale, nella sua autonomia, e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune e convenienti per la comunità.

ART. 74

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di settore.

PARTE VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 75

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 76

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

ART. 77

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 78
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In questo caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 79
PROPOSTE

1. Il 5% dei cittadini può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 80
FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritiene di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dall'amministrazione comunale, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite, Consiglio comunale aperto, assemblea, interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte dei cittadini, singoli o associati, sono oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 81
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 84, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di

formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 82 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 83 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli, esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 84 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. L'amministrazione comunale favorisce e promuove l'attività degli Enti, delle associazioni e dei consorzi operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:

a) le associazioni e gli Enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può di preferenza essere affidata la gestione di impianti e servizi di rilevanza sociale o la realizzazione di progetti ed iniziative d'interesse comunale;

c) le associazioni locali finalizzate alla tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell'attività turistica, alle quali possono essere affidati servizi comunali attinenti il settore;

d) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi generali di carattere ambientale, sociale, storico e culturale: a tale fine sarà favorita la creazione di organismi di rappresentanza, con finalità consultive e con la possibilità di nominare un proprio rappresentante nei rapporti con l'amministrazione comunale;

e) i consorzi agricoli volti alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico, le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio degli usi civici e la conservazione delle corvées agro-silvo-pastorali;

f) la Parrocchia e le altre comunità religiose presenti sul territorio, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

g) le società cooperative.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali con la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1 in base ad appositi regolamenti e sulla base di convenzioni stipulate specificamente. Valutate le disponibilità oggettive del Comune e quelle degli organismi richiedenti, con motivata deliberazione della Giunta viene accordata l'utilizzazione dei locali comunali quali sedi delle citate associazioni. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.
4. E altresì favorita la formazione di organismi a base associativa dell'utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di presentare relazioni consuntive della gestione alla Giunta comunale che deve informare il Consiglio comunale.

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 85 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Al referendum hanno diritto di voto tutte le persone regolarmente residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto i sedici anni di età.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 25 per cento degli aventi diritto, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta.
5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. Le sottoscrizioni delle proposte di referendum dovranno essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il referendum non è valido se non parteciperà oltre la metà degli aventi diritto al voto.

ART. 86 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 87 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 88 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

PARTE VII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 89 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% degli elettori per proporre al Consiglio comunale modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 90

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del comune;
 - c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché, il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

ART. 91

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 92

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza richiesta non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è quindi approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto, dopo l'esecutività della delibera di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ART.93

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'articolo precedente.
2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.
3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

ART. 94

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Appendice — Descrizione dello stemma comunale



Scudo contornante la seguente raffigurazione:

muro di cinta a blocchi di pietra in colore oca con merlature, interrotto nella parte centrale da un bastione merlato sporgente in altezza e prospetto, e portale ad arco di colore marrone sovrastato da una stella a sei punte di colore giallo dorato in campo azzurro e nella parte inferiore un campo di colore verde prato con al centro riflessi di colore giallo decrescenti.

All'esterno dello scudo raffigurati in fregio dal basso verso l'alto:

a destra un ramo di quercia con ghiande e a sinistra un ramo di alloro con bacche rosse incrociati nella parte inferiore e annodati con un nastro di colore rosso.